

# Comune di Teora (AV)

Committente:

# Irpiniambiente S.p.A.


**Oggetto:** Progetto definitivo per ammodernamento funzionale impianto  
compostaggio frazione umida

Art. 23 comma 7 del Dlgs 50/2016

**Ubicazione:** Area industriale di Teora (AV)

D.G.R. n. 123 del  
07/03/2017

Rev: \_\_\_\_\_  
Rev: \_\_\_\_\_  
Rev: \_\_\_\_\_  
Rev: \_\_\_\_\_



## ELABORATI GRAFICI

Codifica

**TAV. N.** VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
art.19 del dlgs152/2006 e ss.mm.ii

SPA.01

Titolo elaborato

Studio Preliminare Ambientale  
Quadro di Riferimento Programmatico

(conformemente all'Allegato IV-bis della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006)

Data: 06/2018

Scala -

## Ufficio Tecnico Irpiniambiente S.p.A.



Progettista  
Ing. Annarosa Barbati

Progettista Studio  
Val Imp. Amb.  
Arch. Carmen Polifano

DM&P Associati



Il proponente:  
Avv. Nicola Boccalone  
(Amministratore e Leg. Rappres.)



Ing. Francesco Infantino


Sommario

1. PREMESSA.....	1
2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....	4
2.1    NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	4
2.1.1    Normativa comunitaria .....	4
2.1.2    Normativa nazionale .....	6
2.1.3    La normativa vigente.....	8
2.1.4    La normativa regionale.....	10
2.1.5    Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e Contenuti.....	11
2.1.6    Normativa generale dei rifiuti .....	14
2.2    Fonti dei dati elaborati.....	17
a)    DATI RELATIVI ALLA PIANIFICAZIONE .....	17
b)    DATI TECNICI AMBIENTALI .....	17
c)    CARTOGRAFIE DI BASE.....	17
d)    SITI WEB CONSULTATI .....	17
2.3    Coerenza del progetto con il quadro di riferimento programmatico.....	18
2.3.1    PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA CAMPANIA.....	18
2.3.1.1    La rete Ecologica.....	19
2.3.1.2    Aree protette e siti Unesco Patrimonio dell’Umanità .....	22
2.3.1.3    Rischio sismico e vulcanico.....	24
2.3.1.4    Rete infrastrutturale.....	26
2.3.1.5    Livelli di Urbanizzazione .....	28
2.3.1.6    Ambienti insediativi.....	30
2.3.1.7    Sistemi territoriali di sviluppo .....	32
2.3.1.8    Uso agricolo dei suoli .....	36
2.3.1.9    Campi Territoriali complessi .....	40
2.3.1.10    Sistemi Terre.....	42
2.3.1.11    CONSIDERAZIONI .....	43
2.3.2    PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) .....	44
2.3.3    PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME OFANTO (ADB DELLA PUGLIA) .....	47
2.3.4    PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE.....	49
2.3.5    PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (PRGRU).....	55
2.3.6    SITI DI INTERESSE NAZIONALE (SIN) .....	57
2.3.7    AREE PROTETTE E VINCOLI.....	59
2.3.7.1    Rete ecologica natura 2000.....	59
2.3.7.2    Parchi e riserve naturali.....	64

2.3.7.3	Vincoli paesaggistici.....	68
2.3.7.4	Vincoli storico-archeologici.....	71
2.3.8	ANALISI DEI VINCOLI NELLA ZONA D'INTERESSE .....	72

5.1.11	Rifiuti.....	167
5.2	FASI DELL’OPERA.....	168
6.	Valutazione dell’effetto cumulativo .....	169
7.	Mitigazioni.....	170
8.	Monitoraggio.....	171
9.1	Generalità.....	171
9.2	Monitoraggio delle emissioni in atmosfera.....	171
9.3	Monitoraggio degli scarichi idrici.....	171
9.4	Monitoraggio del sottosuolo e delle acque sotterranee .....	171
9.5	Monitoraggio inquinamento acustico.....	172
9.6	Monitoraggio di processo.....	172
10.	Piano di Ripristino generale.....	172
11.	Tabella riassuntiva degli impatti in presenza delle mitigazioni previste .....	175
12.	Conclusioni.....	176
13.	Allegati .....	180
▶	ALL.01 Decreto Dirigenziale Regione Campania n.54 del 24.05.2004 - Autorizzazione provvisoria alle emissioni in atmosfera per attività a Ridotto Inquinamento Atmosferico (Compostaggio Rifiuti) .....	180
▶	ALL.02 Provincia di Avellino - Voltura Registro provinciale dei Recuperatori da Av2 Ecosistema Spa a Irpiniambiente spa per 6000 t/a - Prot. n. 34282 del 23.05.2011.....	180
▶	ALL.03 Certificato di Prevenzione Incendi Pro.n. 7147 del 09.07.2012 – Assetto attuale.....	180
▶	ALL.04 Parere dell’ Autorità di Bacino della Puglia del 17.04.2013 .....	180
▶	ALL.05 Comune di Teora (AV) – Autorizzazione allo scarico di acque Reflue prot. n. 4253 del 25.07.2013.....	180
▶	ALL.06 ATO Calore Irpino - Autorizzazione allo scarico in Pubblica fognatura delle acque reflue del ciclo produttivo .Prot. 5367 del 23.09.2013.....	180
▶	ALL.07 Autorizzazione della Provincia di Avellino n° 336 del 7 Gennaio 2015 rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006.....	180
▶	ALL.08 Certificato di Destinazione Urbanistica del 14/06/2018 .....	180
▶	Progetto definitivo di “Ammodernamento Funzionale dell’Impianto di Compostaggio di Teora	180
▶	Relazioni Specialistiche .....	181
▶	Dati territoriali georiferiti .....	181

Il presente Studio Preliminare Ambientale viene redatto al fine di effettuare una Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., del progetto per l'“Ammodernamento funzionale dell'impianto di Compostaggio di rifiuti organici frazione umida” ubicato in località Fiumicello – Zona PIP del Comune di Teora (AV), della Società IRPINIAMBIENTE SPA con sede in Avellino, via Cannaviello, 57 .



Inquadramento su Ortofoto



La società opera già nel settore recupero di rifiuti: IRPINIAMBIENTE SPA è il braccio operativo della Provincia di Avellino mediante la quale viene gestito l'intero ciclo di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti, a beneficio di tutti i comuni del bacino.

La costruzione dell'impianto è stata autorizzata con Ordinanza Sindacale del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Campania n. 17 del 12 gennaio 2001 e successivamente collaudato nel mese di dicembre 2002. Lo stesso impianto è stato in esercizio fino a circa un anno fa con Autorizzazione Semplificata rilasciata dalla Provincia di AV n. 40 del 03.01.2005 alla Società AV2 ECOSISTEMA, poi volturata alla società Provinciale IRPINIAMBIENTE spa in data 23.05.2011 prot.n. 34282.(cifr. ALL.02)

Il rinnovo dell’ Iscrizione al n.40 del registro provinciale dei recuperatori per un quantitativo annuo di 6.000 tonnellate è avvenuto con Autorizzazione della Provincia di Avellino n.336 del 7 gennaio 2015 (Cifr. ALL.07) rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006.

Ditta	IRPINIAMBIENTE SPA
Sede Legale	Piazza Libertà,1 - Avellino
Sede Operativa	via Cannaviello, 57 - Avellino
Sede Stabilimento	Via Pianodardine,92 - Avellino
Sede Unità locale	Loc/tà Fiumicello – Area Industriale di Teora (AV)
Amm.tore Unico	Avv. Nicola Boccalone
P.Iva	02626510644
N° Iscrizione CCIAA	REA n.AV -171502
PEC	posta@pec.irpiniambiente.it

AUTORIZZAZIONI	N.DECRETO	ENTE COMPETENTE
Scarichi idrici	Prot. 5367 del 23.09.2013	ATO
Emissioni in atmosfera	n. 54 del 24.05.2004	Regione Campania

La Verifica di Assoggettabilità si rende necessaria in quanto è intenzione dell’azienda effettuare una modifica relativa all’incremento dei quantitativi di rifiuti trattati che determina il superamento della soglia di cui all’All. IV alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: l’attività rientra infatti tra quelle elencate al punto 7-Progetti di Infrastrutture, lettera

- z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli aspetti trattati nella presente relazione di Verifica di Assoggettabilità alla VIA possono essere riassunti come segue:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (descrizione dei piani e norme di riferimento del progetto)

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE (caratteristiche, localizzazione e descrizione del progetto)

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE con rappresentazione dello stato attuale considerando tutte le componenti (ecologiche, geologiche, climatiche, antropiche, ecc.) esistenti nell’area di progetto e valutazione dei potenziali impatti sulle varie componenti ambientali.

## 2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

### 2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella stesura della verifica di assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale, sono state prese in considerazione le seguenti fonti normative.

#### 2.1.1 Normativa comunitaria

Tutte le strategie europee di norme emanate per la gestione dei rifiuti, si sono comunque sempre ispirate alla massima tutela ambientale, ed hanno mantenuto una gerarchia di priorità in quest'ordine:

- ✓ riduzione della produzione,
- ✓ riciclaggio(di materia),
- ✓ recupero (energetico) del rifiuto,
- ✓ riduzione dello smaltimento.

Nell'ambito della normativa comunitaria, manca uno specifico riferimento agli ammendanti organici e al compost, tuttavia la riduzione, il recupero ed il trattamento dei rifiuti biodegradabili, compaiono in più passaggi nelle norme di altri settori come: i rifiuti, le discariche, gli imballaggi, i fanghi, l'agricoltura biologica, il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (regolamento CE 1774/2002 "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano") e la certificazione ECOLABEL (Marchio comunitario di qualità ecologica per gli ammendanti del suolo e dei substrati di coltivazione).

Il processo di compostaggio, ha acquistato notevole importanza alla luce della Direttiva Europea sulle discariche 99/31/CE, norma che prevede la limitazione del conferimento in discarica del rifiuto biodegradabile, con lo scopo di ridurre la produzione di biogas delle discariche (uno dei più elevati contributi alla componente di effetto serra dovuto ai rifiuti) e di migliorare le condizioni operative generali in discarica (es. diminuire l'aggressività chimica dei percolati, diminuire le modifiche nella forma dei siti dopo la chiusura).

La frazione biodegradabile conferita in discarica, deve essere ridotta al 75% del rifiuto (riferito al 1995) entro 5 anni dal recepimento della Direttiva, al 50% entro 8 anni e al 35% entro il quindicesimo anno.

Questa direttiva, fissa pertanto i criteri di ammissibilità dei rifiuti biodegradabili in discarica e di conseguenza sollecita gli stati membri a promuovere iniziative finalizzate alla riduzione del conferimento di rifiuti in discarica, puntando su riciclaggio, trattamento biologico e recupero materiali ed energia (Laraia, 2001).

La Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05 aprile 2006, relativa ai rifiuti, ha lo scopo di provvedere ad un riordino complessivo dei principi di gestione dei rifiuti in ambito comunitario. Con l'art. 20

della stessa, è stata abrogata la direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, uno degli assi portanti dell'azione legislativa della Commissione Europea nel settore dei rifiuti.

La COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE in Bruxelles 22.09.2006 con Com (2006) n. 231, ha emanato la Comunicazione della Commissione al Consiglio al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia tematica per la protezione del suolo". Considerata l'importanza del suolo e la necessità di evitarne l'ulteriore degrado e conseguente desertificazione, scopo della "strategia", è quello da parte degli stati membri di promuovere programmi e azioni concernenti misure contro la diminuzione di materia organica del suolo, tenuto conto che non tutti i tipi di materia organica sono in grado di risolvere il problema. Gli ammendanti organici del suolo come il letame e il compost, e in misura minore, i fanghi di depurazione e i liquami animali, contengono materia organica stabile ed è proprio per questa frazione stabile che contribuisce a costituire l'humus, che a sua volta migliorano le caratteristiche del suolo.

La COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE in Bruxelles 22.09.2006 con Com (2006) n. 232 proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio istituisce un quadro per la protezione del suolo e propone la modifica la direttiva 2004/35/CE. Finalità della direttiva, è la difesa del suolo sulla base dei principi della conservazione delle funzioni del suolo stesso, della prevenzione del suo degrado, della mitigazione degli effetti di tale degrado, del ripristino dei suoli degradati, dell'integrazione di queste considerazioni in altre politiche settoriali con l'istituzione di un quadro di interventi comuni fra tutti gli stati membri.

La Decisione 2001/331/CE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04 aprile 2001, stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli stati membri.

Scopo della decisione, è quello di assicurare l'uniformità dell'applicazione pratica e del rispetto della normativa ambientale. L'importanza della formazione degli ispettori ambientali, affinché lo scopo delle ispezioni sia quello di conseguire un elevato livello di protezione ambientale. Assicurare che le ispezioni siano organizzate ed eseguite in conformità alla raccomandazione stessa, in particolare ai punti IV e VIII.

Norma UNI EN ISO 19011 Febbraio 2003 "linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale". La norma fornisce linee guida sui principi dell'attività di audit, sulla gestione dei programmi di audit, sulla conduzione dell'audit del sistema di gestione per la qualità e del sistema di gestione ambientale come pure sulla competenza degli auditor di tali sistemi di gestione.

Tra le normative di settore, ricordiamo ancora:

- ✓ Dir. 85/337/CEE del 27 giugno 1985 - concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Questa direttiva fa un lungo elenco di opere da sottoporre a VIA: nell'allegato 1 vi sono le opere per le quali la VIA è obbligatoria in tutta la Comunità, nell'allegato 2 sono elencati quei progetti per i quali gli stati membri devono stabilire delle soglie di applicabilità.

- ✓ Dir. 97/11/CE del 3/3/1997 - modifica la direttiva 85/337/CEE , amplia gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA:le opere comprese nell'allegato 1 passano da 9 a 20; relativamente alle opere previste dall'allegato 2, viene lasciata libertà agli Stati membri di optare o per un criterio automatico basato su soglie dimensionali o un esame per caso dei progetti.
- ✓ Dir. 2001/42/CE del 27 giugno 2001 - concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

### 2.1.2 Normativa nazionale

I primi riferimenti normativi nazionali concernenti le attività di recupero dei rifiuti, sono presenti dapprima nel D.P.R. 915/82, all'articolo 4, commi c e d, in cui si menzionano le problematiche della produzione di rifiuti, la necessità di determinare misure dirette a limitarne la formazione, di "definire le tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che ne favoriscano il riciclaggio", di determinare i limiti di accettabilità (caratteristiche chimico-fisiche, microbiologiche) per i rifiuti e per i prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione.

Si è cercato poi di perseguire questi obiettivi con le disposizioni contenute nella Deliberazione del 27-07-1984, ove s'introdusse il concetto di uno smaltimento del rifiuto, controllato e regolato da limiti di accettabilità ai fini del contenimento dell'impatto ambientale derivante da quest'attività. Nel corso degli anni Ottanta, si inserì l'attività di recupero basata sulla tecnica del compostaggio, il cui processo, prevedendo il trattamento del rifiuto indifferenziato, produceva un compost con notevole presenza di materiale inerte limitandone la fiducia nell'utilizzatore.

Contestualmente, il compost è stato disciplinato anche dalla Legge 748 del 19 febbraio 1984 concernente " Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", la quale suddivise i fertilizzanti in:

- ✓ Concimi, intesi come "qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici principali della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte dalla legge stessa".
- ✓ Ammendanti e correttivi, intesi come "qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno",

suddivisi a loro volta

- Ammendante da residui urbani (composti maturi), definito come “Prodotto ottenuto per fermentazione aerobica con riscaldamento naturale ad una temperatura non inferiore a 60 °C di Rifiuti Solidi Urbani (RSU), preceduto o seguito da operazioni meccaniche quali cernita, macinazione, dilacerazione, deferratura, setacciatura, ecc.”.
- Torba acida.

Quindi dalla seconda metà degli anni Ottanta, l'attività del compostaggio è stata regolamentata contestualmente da due norme, una ambientale che poneva dei limiti sul contenuto di metalli pesanti nel prodotto finito, l'altra agronomica in cui poteva essere inserito il compost, ma che non prevedeva limiti, ciò ha contribuito a generare uno stato di confusione nel settore.

Il successivo D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, avente lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura per evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, ammetteva anche il compostaggio come trattamento di stabilizzazione preventivo allo spargimento in agricoltura dei fanghi.

In questa situazione normativa alquanto confusa, la gestione dei rifiuti, e di conseguenza anche il settore del compostaggio, necessitava di una normativa più organica e ordinata. Il D. Lgs. 389/97 di aggiornamento, ha abrogato di fatto, il D.P.R. 915/82.

In Italia la prima vera azione volta ad attuare le Direttive Europee in tema di riduzione e di gestione dei rifiuti, si è concretizzata con il Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, che ha recepito le direttive comunitarie CEE 91/156 e CE 94/62, in materia di rifiuti e rifiuti da imballaggio, nonché Direttiva CEE 91/689, sui rifiuti pericolosi.

Il principio fondamentale cui si è ispirato il Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 n. 22, è stato nel considerare la discarica come il luogo ultimo di smaltimento dei rifiuti residui dell'attività di riciclaggio e recupero energetico. Ha inoltre definito il compost come il “prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità”.

Il compostaggio, è stato quindi classificato tra le operazioni di recupero (Allegato “C” punto R3 – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), ed è stato inserito nel D.M. del 5 febbraio 1998 (paragrafo 16), recante norme sull'“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, tra le attività di recupero di rifiuti non pericolosi soggette a procedura semplificata.

Sono stati quindi individuati:

- La tipologia dei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità.

- Le caratteristiche del rifiuto da compostare.
- La definizione del processo del compostaggio come attività di recupero che, se
- condotta conformemente alle norme citate, può essere autorizzata previa semplice comunicazione agli organi competenti.
- Le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti.

Quasi contemporaneamente sono state apportate delle modifiche alla legge 748/84 sui fertilizzanti, con il D.M. 27 marzo 1998 “Modificazione allegato 1C della L. 19 ottobre 1984, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti” ed è stata esclusa dall’allegato la possibilità di ottenere compost da rifiuto indifferenziato, mentre sono state introdotte le seguenti tre classi di ammendante proveniente da processi di compostaggio di matrici selezionate:

- Ammendante compostato verde ACV: prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllata di residui organici costituiti da scarti della manutenzione del verde ornamentale, residui delle colture, altri scarti di origine vegetale, con esclusione di alghe e altre piante marine.
- Ammendante compostato misto ACM: prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllata di residui organici costituiti dalla frazione organica degli RSU, proveniente da raccolta differenziata, da scarti di origine animale compresi i liquami zootecnici, da residui di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile non trattati, da residui analoghi, nonché dalle matrici previste per l’ammendante compostato verde.

Ammendante torboso composto: prodotto ottenuto da miscela di torba con ammendante compostato verde e/o misto.

La normativa nazionale, ha quindi cercato di definire l’attività di recupero ponendo attenzione soprattutto sulle caratteristiche del prodotto finito e dei materiali di partenza, ma ha tralasciato gli aspetti organizzativi e gestionali, con i rischi ambientali annessi, che tale attività può comportare.

Le amministrazioni regionali, hanno cercato di colmare questa lacuna e, con una serie di provvedimenti regionali, hanno regolato l’attività del compostaggio.

### 2.1.3 La normativa vigente

L’anno 2006 è stato denso di novità normative nel contesto ambientale, infatti le due norme quadro in campo ambientale ossia il D. Lgs 22/97 e la Legge 748/84 che regolamentava i fertilizzanti, sono state abrogate e sostituite rispettivamente dal D. Lgs n. 152 del 03 aprile 2006 e dal D. Lgs n. 217 del 29 aprile 2006.

Inoltre la disciplina che consentiva l’attività di recupero in regime di comunicazione (artt. 31 e 33 del D. Lgs 22/97), o recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi, è stata modificata in modo sostanziale dal Decreto Ministero dell’Ambiente n. 186 del 05 aprile 2006. Seppure emanato in attuazione del D. Lgs. 22/97

successivamente abrogato dal D-Lgs. 152/06, il DM 05 febbraio 1998, continua a svolgere la sua efficacia fino all'emanazione delle nuove norme regolamentali attuative del citato 152/06 (cfr. artt. 183 e 241 dello stesso D.Lgs. 152/06).

Il nuovo DM 186/2006 sul recupero dei rifiuti non pericolosi in regime di comunicazione agevolata, tra l'altro apporta anche modifiche ad alcuni articoli del DM 05 febbraio 1998 tra cui:

- Art. 6 riformulando completamente e stabilendo quantità massime di rifiuti ammesse alla messa in riserva,
- Art. 7 le quantità massime di rifiuti non pericolosi impiegabili nelle operazioni di recupero sono ora quelle stabilite per ogni singola categoria industriale (di produzione o di recupero) a un nuovo allegato (allegato 4) che per gli impianti di compostaggio riporta il quantitativo limite di trattamento annuo.

Il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006, aggiornato dal D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, rappresenta un primo tentativo, di corpus Juris in materia ambientale, dopo anni di legislazione caratterizzata da una vasta gamma di provvedimenti normativi non sempre coordinati e omogenei. Il decreto, non ambisce a definire disposizioni di principio applicabili trasversalmente a tutti i settori oggetto della tutela ambientale, ma delinea unicamente quelli richiesti dalla legge delega che ne costituiscono i titoli in cui lo stesso decreto è suddiviso. (M. Centemero, 2006).

Il D.Lgs. 217/06, è la norma che regola la commercializzazione dei fertilizzanti e presenta le seguenti e principali novità:

1. accorpamento di alcune categorie di fertilizzanti (ora ci sono 144 tipi di fertilizzanti),
2. individuazione di nuovi adempimenti per i produttori (quattro tipi di registri),
3. inasprimento delle sanzioni per gli inadempimenti.

Il decreto tra l'altro all'art. 8, estende il concetto di tracciabilità anche ai fertilizzanti; al fine di garantire la massima trasparenza su i prodotti, vengono istituiti presso la Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF), il registro dei fertilizzanti, (allegato 13), che contiene una sezione specifica per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica, ed il registro dei fabbricanti di fertilizzanti (allegato 14). Inoltre il fabbricante, per garantire la tracciabilità dei fertilizzanti, oltre a conservare la registrazione sull'origine dei concimi, deve metterla a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi finché il concime è immesso sul mercato, e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

La circolare del MIPAF del 04 agosto 2006 avente ad oggetto: "chiarimenti sull'applicazione del D. Lgs. 217/06 concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti", introduce il Registro sull'origine dei fertilizzanti di cui i produttori dovranno dotarsi, vidimato dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale della Repressione

Frodi competente per territorio, nel quale devono essere riportate le informazioni indispensabili per assicurare la rintracciabilità delle materie prime impiegate e dei prodotti finali.

- L. 08/07/1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- D.P.C.M. 10/08/1988, n. 377 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- D.P.C.M. 27/12/1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377”
- D.P.R. 12/04/1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’ art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”;
- D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217 - “concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”.
- D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
- D.Lgs. 205/2010 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
- DM Ambiente 30 Marzo 2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale”.

A queste vanno ad aggiungersi le varie normative statali e regionali relative ai vincoli territoriali ed alla pianificazione urbanistica relativa al sito oggetto di intervento.

#### 2.1.4 La normativa regionale

- D.G.R. 14 marzo 2008 n. 426 – Approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, valutazione d’incidenza, screening, valutazione ambientale strategica.
- D.G.R. 15 Maggio 2009 n. 912 - Integrazioni alla DGR 426 del 14 marzo 2008
- D.P.G.R. 29 Gennaio 2010 n. 10 - Regolamento di attuazione della V. I. A.
- Circolare Prot. n. 331337 del 15 Aprile 2010 - Circolare esplicativa regolamenti regionali procedure valutazione ambientale.

- D.G.R. 24 Maggio 2011 n. 211 - Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania.
- Regolamento n. 5 del 4 Agosto 2011 - Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio.
- Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio e stabilizzazione - Regione Campania Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti.
- Delibera della Giunta Regionale n. 81 del 09/03/2015 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 208 E SEGG.
- Delibera della Giunta Regionale n. 386 del 20/07/2016 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI D.G.R. N. 81 DEL 09.03.2015.
- Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 - "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti".
- Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 - "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".

#### 2.1.5 Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e Contenuti

1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.
2. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell'autorità competente, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
3. L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorità competente.
5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.

6. L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.

7. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l’autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento.

8. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

9. Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V.

10. Per i progetti elencati nell’allegato II – bis e nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.

11. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente.

12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

13. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito web.

## ALLEGATO V

## Criteria per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19

### 1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
- b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
- c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
- d) della produzione di rifiuti;
- e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;
- f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
- g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico.

### 2. Localizzazione dei progetti.

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;
- b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;
- c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
  - zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;
  - zone costiere e ambiente marino;
  - zone montuose e forestali;
  - riserve e parchi naturali;
  - zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;
  - zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;
  - zone a forte densità demografica;
  - zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;
  - territori con produzioni agricole di particolare qualità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

### 3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.

I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:

- dell’entità ed estensione dell’impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;
- della natura dell’impatto;
- della natura transfrontaliera dell’impatto;
- dell’intensità e della complessità dell’impatto;
- della probabilità dell’impatto;
- della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto
- del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;
- della possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace.

#### 2.1.6 Normativa generale dei rifiuti

La normativa nazionale

L’attuale norma in materia è il D.Lgs 152/2006 modificato dal D.Lgs n. 4/2008, dal D.Lgs 128/2010 e il D.Lgs 205/2010. La vera svolta nella politica di gestione del rifiuto è stata, tuttavia, data dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 - il Decreto Ronchi - avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".

La principale novità introdotta consiste nel passaggio dal concetto di smaltimento a quello di gestione a carattere integrato, intesa come sistema di "raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura".

Inoltre, lo smaltimento in discarica viene individuato quale ultima destinazione del rifiuto, da mettere in atto esclusivamente per quelle frazioni non più destinabili al riutilizzo, riciclaggio e/o recupero.

La politica introduce quindi un “ciclo di vita” del rifiuto che, in seguito alla sua produzione, viene sottoposto:

- al riutilizzo diretto del materiale;
- al riciclaggio;
- al recupero, quale sistema di risparmio di materie prime nei cicli produttivi;
- al recupero, quale sistema di produzione di combustibile al fine di produrre energia.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Il D.Lgs 152/2006 ripercorre l'impostazione del Decreto Ronchi, introducendo, però, alcune modifiche al contesto procedurale.

La normativa regionale

La Legge Regionale n. 10 del 10/02/93 fissava già i fondamenti per la realizzazione degli interventi necessari ad una corretta gestione del rifiuto all'interno del territorio regionale, con la predisposizione del Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti nella Regione Campania.

Detto Piano forniva le linee guida per la gestione integrata dei rifiuti nella regione; le successive modifiche ed integrazioni hanno confermato le scelte strategiche operate:

- incentivazione della raccolta differenziata delle frazioni recuperabili;
- selezione dei rifiuti indifferenziati e successivo recupero energetico delle frazioni combustibili;
- selezione dei rifiuti indifferenziati e stabilizzazione delle frazioni umide;
- smaltimento in discariche dedicate dei materiali non utilizzabili.

Il Piano regionale delinea i criteri e le modalità programmazione relative alla gestione dei rifiuti; incentiva la riduzione della produzione dei rifiuti; individua forme e modalità di sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Il Piano regionale prevede inoltre:

- a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati, in ragione di motivate e documentate esigenze, nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

#### I rifiuti speciali

La situazione che si configura attualmente in Regione Campania denota uno stato di assoluta insufficienza della capacità di trattamento e di smaltimento dei rifiuti industriali, ciò anche con riferimento alla stima quantitativa più modesta.

A causa di ciò l'industria campana è attualmente costretta a smaltire fuori Regione i propri rifiuti con gli aggravii di costi di trasporto e rischi connessi.

Chiaramente, "ogni impianto che andrà a realizzarsi dovrà curare il suo inserimento nel contesto del paesaggio circostante e della sua compatibilità con le altre opere presenti nelle aree interessate". Con deliberazione n. 212 del 24/05/2011 la Giunta regionale della Campania ha adottato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali – PRGRS.

Le opere proposte, in particolare quando destinate anche al conferimento di rifiuti pericolosi, devono garantire la possibilità di evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.

#### Lo stato di emergenza in Regione Campania

Allo stato, il Decreto Legge n. 195 del 30 dicembre 2009 ha disposto la cessazione dello stato di emergenza rifiuti in Regione Campania; permangono tuttavia dubbi e incertezze sulle modalità gestionali della fase di transizione a quella ordinaria.

#### La Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14

La Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti, assume, come riferimento delle azioni della Regione in materia di rifiuti, la gerarchia delle priorità stabilite dalle direttive dell’Unione Europea e dalla legislazione statale in campo ambientale quali:

- prevenzione, quale insieme degli interventi volti a ridurre all’origine la produzione di rifiuti;
- preparazione per il riutilizzo, volta a favorire il reimpiego di prodotti o componenti da non considerarsi rifiuti;
- recupero, con finalità diverse dal riciclo, compresa la produzione di energia;
- smaltimento, quale sistema residuale e minimale per i rifiuti non trattabili.

La gerarchia dei rifiuti è correlata con principi dell’economia circolare, di cui la Regione ne riconosce la validità.

La realizzazione di un modello di economia circolare viene perseguita con azioni concrete e sostenuta anche con criteri premiali nell’assegnazione di risorse europee, statali e regionali, attraverso la ricerca scientifica volta alla progettazione e produzione di beni riutilizzabili, riparabili e riciclabili e la ricerca su materiali utilizzati nei cicli produttivi al fine di minimizzare gli effetti ambientali della loro produzione e della loro gestione post consumo.

La nuova disciplina assume come obiettivi minimi per la pianificazione regionale il perseguimento del 65% di raccolta differenziata e per ciascuna frazione differenziata, del 70 % di materia effettivamente recuperata, da raggiungere entro il 2020 attraverso azioni volte a:

- ▶ assicurare incentivi economici e misure premiali sulla tariffa per i Comuni che fanno registrare i miglior raccolta differenziata e riciclo;
- ▶ favorire i progetti di riduzione degli sprechi alimentari;
- ▶ promuovere i progetti e le azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani e i progetti di riuso dei beni a fine vita;
- ▶ favorire i sistemi di raccolta differenziata che garantiscono la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti
- ▶ incentivare l’applicazione della tariffa puntuale;
- ▶ promuovere lo sviluppo dell’impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale.
- ▶ promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato;

- ▶ adottare quale criterio di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle politiche realizzate, il livello di riduzione dei Rifiuti Urbani residui (RUR).

Il riassetto della governance è definito dal comma 1 dell’art. 23 della L.R. 14/2016 attraverso l’individuazione degli Ambiti territoriali Ottimali (ATO) per l’esercizio associato delle funzioni relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

## 2.2 Fonti dei dati elaborati

Le fonti dei dati utilizzati per la verifica di assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale, sono presentate di seguito e distinte a seconda della tipologia dei dati stessi.

### a) DATI RELATIVI ALLA PIANIFICAZIONE

Detti dati sono afferenti alla programmazione urbanistica e territoriale in genere.

Le fonti consultate sono le seguenti:

- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Teora (AV);
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele;
- Piano regionale attività estrattive (P.R.A.E.) della Regione Campania;
- Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) – Regione Campania;
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) – Regione Campania.

### b) DATI TECNICI AMBIENTALI

Dati climatici, geologici ed ambientali in genere utilizzati per le valutazioni ambientali.

- Dati climatici messi a disposizione dal sito della Regione Campania.
- Dati sulla qualità dell’atmosfera resi disponibili dall’A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Provincia di Avellino.

### c) CARTOGRAFIE DI BASE

Basi cartografiche utilizzate per la rappresentazione tematica del territorio.

- Carta Tecnica Regionale;
- Carta d’Italia a cura dell’Istituto Geografico Militare.

### d) SITI WEB CONSULTATI

- [www.aipin.it](http://www.aipin.it)
- [www.apat.gov.it](http://www.apat.gov.it)

- [www.iam.na.cnr.it](http://www.iam.na.cnr.it)
- [www.soilmaps.it](http://www.soilmaps.it)
- [www.difesa.suolo.regione.campania.it](http://www.difesa.suolo.regione.campania.it)
- [www.geostoria.com](http://www.geostoria.com)
- [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)
- [www.agraria.org](http://www.agraria.org)
- [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)
- [www.arpacampania.it](http://www.arpacampania.it)
- [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)
- [www.comuni-italiani.it](http://www.comuni-italiani.it)
- [www.abisele.it](http://www.abisele.it)
- [www.pcn.minambiente.it](http://www.pcn.minambiente.it)
- Google earth
- [www.geoportale.provincia.salerno.it](http://www.geoportale.provincia.salerno.it)

### 2.3 Coerenza del progetto con il quadro di riferimento programmatico

Di seguito vengono analizzati gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti nell'area interessata dal progetto, individuandone gli aspetti rilevanti per l'intervento e verificando la coerenza dello stesso con tali strumenti.

In particolare si è verificata la conformità ai seguenti strumenti di pianificazione:

- ▶ Piano Territoriale Regionale (PTR)
- ▶ Piano Territoriale Regionale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- ▶ Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Nord-Occidentale della Campania (PSAI)
- ▶ Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)
- ▶ Aree protette e vincoli

#### 2.3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA CAMPANIA

Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, in attuazione della legge regionale n. 16/2004, la Regione ha approvato con legge regionale n. 13/2008 il Piano Territoriale Regionale (PTR), in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

Attraverso il PTR la Regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia

già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei vigenti piani di settore statali, individua:

- gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;
- i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;
- gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.


Il documento di Piano prevede cinque quadri territoriali di riferimento utili ad attivare una pianificazione d’area vasta concertata con le Province e ad indicare gli indirizzi di pianificazione paesistica:

- Quadro delle Reti
- Quadro degli ambienti insediativi
- Quadro dei sistemi territoriali di sviluppo
- Quadro dei campi territoriali complessi
- Quadro degli indirizzi per le intese intercomunali e buone pratiche di pianificazione.

Di seguito si riportano gli estratti della cartografia associata al Piano Territoriale Regionale, in modo da verificare la compatibilità del progetto con quanto in esso previsto/indicato.

#### 2.3.1.1 La rete Ecologica

Il PTR definisce “il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, [...] e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale”. Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera a dell’art. 13 della LR n. 16/2004, dove si afferma che il PTR deve definire il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, [...] e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale.



Assessorato al governo del Territorio  
Settore Accordi di Programma  
Pianificazione Territoriale Regionale - Sit

Scala 1:250.000

### Rete Ecologica

- rete ecologica appenninica
- Rete ecologica trasversale
- Corridoio costiero tirrenico
- Corridoio regionali da potenziare
- Corridoi regionali trasversali
- Corridoio appenninico principale
- capoluoghi di provincia
- Aree massima frammentazione ecosistemica

Figura 1 – Rete Ecologica (PTR)




Figura 1a – Stralcio Rete Ecologica (PTR)

Come si evince dalle figure, il territorio comunale di Teora e l’area interessata dall’intervento non ricado in nessuna delle zone individuate dal PTR. Solo al confine Nord comunale si individua un CORRIDOIO REGIONALI DA POTENZIARE

2.3.1.2 Aree protette e siti Unesco Patrimonio dell'Umanità



**- Aree protette e siti "Unesco" Patrimonio dell' umanità -**




Figura 2 – Aree protette e siti "Unesco" (PTR)




Figura 2a – Stralcio Aree protette e siti “Unesco” (PTR)

Come si evince dalle figure, il territorio comunale di Teora e l’area interessata dall’intervento non ricadono in nessuna delle zone individuate dal PTR.




Figura 3 – Governo del Rischio Sismico e Vulcanico (PTR)




Figura 3a – Stralcio Governo del Rischio Sismico e Vulcanico (PTR)

Come si evince dalle figure, il territorio comunale di Teora e l'area interessata dall'intervento ricadono in zona 1 - ELEVATA SISMICITA' e SORGENTI DI RISCHIO SISMICO.




Figura 4 – Rete infrastrutturale (PTR)




Figura 4a – Stralcio Rete infrastrutturale (PTR)

Come si evince dalle figure, il territorio comunale di Teora e l'area interessata dall'intervento, dal punto di vista delle infrastrutture è ben servita dalla RETE FERROVIARIA ATTUALE e VIABILITA' PRIMARIA



## 2°QTR:

### -Livelli di Urbanizzazione-




Figura 5 – Livelli di urbanizzazione (PTR)




Figura 5a – Stralcio Livelli di urbanizzazione (PTR)



## 2° QTR:

### -Ambienti insediativi-




Figura 6– Ambienti insediativi (PTR)




Figura 6a - Stralcio Ambienti insediativi (PTR)

Come si evince dalle figure, il territorio comunale di Teora e l'area interessata dall'intervento, ricade nell'AMBIENTE INSEDIATIVO 6.

### 2.3.1.7 Sistemi territoriali di sviluppo

Il Quadro degli ambienti insediativi individua nove ambienti in rapporto alle caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama insediativa. Gli ambienti insediativi individuati contengono i “tratti di lunga durata”, gli elementi ai quali si connettono i grandi investimenti. Sono ambiti subregionali per i quali vengono costruite delle “visioni” cui soprattutto i piani territoriali di coordinamento provinciali ritrovano utili elementi di connessione.

Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera b, c ed e dell’art. 13 della LR n. 16/2004, dove si afferma che il PTR dovrà definire:

- Gli indirizzi per lo sviluppo del territorio e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;
- Gli elementi costitutivi dell’armatura urbana territoriale alla scala regionale;
- Gli indirizzi per la distribuzione degli insediamenti produttivi e commerciali.

I nove “ambienti insediativi”, i cui confini sono variabili, possono essere indicati come segue:

- La piana campana, comprendente un’area molto vasta di 123 comuni;
- L’area della costiera sorrentino-amalfitana, comprendente 20 comuni;
- L’area dell’agro nocerino-sarnese e solofrano, comprendente 23 comuni;
- L’area urbana di Salerno e della piana del Sele, comprendete 24 comuni;
- L’area del Cilento e del Vallo di Diano, che comprende 94 comuni;
- L’area di Avellino e del “cratere” di più incerta delimitazione, comprendente 84 comuni;
- L’area beneventana comprendente 60 comuni;
- L’area della media valle del Volturno, che include 28 comuni;
- L’area del Matese e dell’Appennino molisano-sannita.



### 3° QTR:

## - Sistemi territoriali di sviluppo -




Figura 7- Sistemi territoriali di sviluppo (PTR)




Figura 7a – Stralcio Sistemi territoriali di sviluppo (PTR)

Come si evince dalle figure, il territorio comunale di Teora e l'area interessata dall'intervento, ricade in zona C1 – ALTA IRPINIA.



### 3° QTR:

## - Sistemi territoriali di sviluppo: Dominanti -




Figura 8 – Sistemi territoriali di sviluppo: Dominanti (PTR)




Figura 8a – Stralcio Sistemi territoriali di sviluppo: Dominanti (PTR)

Come si evince dalle figure, il territorio comunale di Teora e l’area interessata dall’intervento, ricade in zona RURALE - MANIFATTURIERA

### 2.3.1.8 Uso agricolo dei suoli

Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), luoghi di esercizio di visioni strategiche condivise, individuati in numero di 45.

Tale suddivisione è stata effettuata in base alle dominanti territoriali presenti in ciascuna zona al fine di individuare indirizzi strategici di sviluppo. Le dominanti territoriali individuate vengono raccolte nelle seguenti sei classi:

- Naturalistica,
- Rurale culturale,
- Rurale industriale,
- Urbana,
- Urbano industriale,
- Paesistico culturale

Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 2 lettera a e c, dell’art. 13 della LR

n.16/2004, dove si afferma che il PTR dovrà individuare:

- Gli obiettivi d’assetto e le linee di organizzazione territoriale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;
- Indirizzi e criteri di elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale e per la cooperazione istituzionale.




Figura 9 – Carta Uso dei Suoli (PTR)




Figura 9a – Stralcio Uso dei Suoli (PTR)

### Uso agricolo dei suoli

- A - Boschi
- B - Arbusteti ed aree in evoluzione
- C - Prati e pascoli
- D - Aree agricole eterogenee
- E - Colture permanenti
- F - Seminativi
- G - Colture protette
- H - Aree aperte con vegetazione rada o assente
- I - Rimboschimenti antropici
- L - Aree umide
- M - Ambiti di più diretta influenza dei sistemi urbani e della rete infrastrutturale
- N - Corpi idrici

2.3.1.9 Campi Territoriali complessi

Quadro dei campi territoriali complessi (CTC). Nel territorio regionale vengono individuati alcuni “campi territoriali” nei quali la sovrapposizione-intersezione dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento mette in evidenza gli spazi di particolare criticità dove si ritiene che la Regione debba promuovere un’azione prioritaria di interventi particolarmente integrati.

Tale parte del PTR risponde a quanto indicato al punto 3 lettera f dell’art.13 della LR n.16/2004, dove si afferma che il PTR dovrà rispettivamente definire gli indirizzi e i criteri strategici per le aree interessate da intensa trasformazione ed elevato livello di rischio.




Figura 10 – Campi territoriali complessi (PTR)





Figura 10a – Stralcio Campi territoriali complessi (PTR)

Come si evince dalle figure, il territorio comunale di Teora e l'area interessata dall'intervento, ricade in zona 5 – AREA AVELLINESE



  
 Assessorato al governo del Territorio  
 Settore Accenti di Programma  
 Pianificazione Territoriale Regionale - Sit

Scala 1:250.000

**Sistemi Terre**

- A1 - Alla montagna calcarea con coperture pedoclastiche (depositi da caduta di cenere e pomice)
- A2 - Alla montagna calcarea con coperture pedoclastiche (depositi da caduta di cenere e pomice)
- A3 - Alla montagna calcarea con coperture pedoclastiche (depositi da caduta di cenere e pomice)
- D1 - R. levi calcarei interni con coperture pedoclastiche (depositi da caduta di cenere e pomice)
- D2 - R. levi calcarei di Montevergine e dei monti di Sarno con coperture pedoclastiche (depositi da caduta di cenere e pomice)
- D3 - R. levi calcarei della penisola Sorrentina-Amalfitana con coperture pedoclastiche (depositi da caduta di cenere e pomice)
- D4 - R. levi calcarei phisappennino con coperture pedoclastiche
- D5 - R. levi calcarei costieri del monte Diugiera
- C1 - Rilevi calcarei marino-arenacei e marino calcarei
- D1 - Collina argillosa
- D2 - Collina argillosa con copertura prododolite
- D3 - Collina marino-arenacea, marino calcarea e conglomerati ca
- D4 - Collina costiera della penisola Sorrentina-Amalfitana
- D5 - Collina costiera del Cilento
- F1 - Complesso vulcanico del Roccamonfina
- F2 - Rilievi vulcanici del Campi Flegrei
- F3 - Rilievi vulcanici dell'isola d'Ischia
- F4 - Complesso vulcanico del Somma-Vesuvio

- G1 - Pianure pedemontane dei rilievi calcarei
- G2 - Pianure pedemontane dei rilievi vulcanici
- H1 - Terrazzi alluvionali dell'alto e medio corso dei fiumi Volturno e dei fiumi appenninici
- H2 - Terrazzi alluvionali della piana del fiume Sele
- H3 - Conche terrazzate degli antichi bacini incanali
- I1 - Aree relativamente rilevate delle pianure alluvionali nell'alto e medio corso del fiume Volturno e dei fiumi appenninici
- I2 - Aree relativamente rilevate delle pianure alluvionali nel basso corso dei fiumi Sangro, o Volturno e dei fiumi appenninici
- S - Aree morfologicamente depresse delle pianure alluvionali interne
- M - Aree morfologicamente depresse delle pianure alluvionali, nel basso corso del fiume Volturno e dei corsi d'acqua minori
- L1 - Depressioni retrodunali
- L2 - Dune antiche e terrazzi marini
- L3 - Appanti dunali e spiagge

Figura 11- Sistemi terre (PTR)




Figura 11a – Stralcio Sistemi terre (PTR)

Come si evince dalle figure, il territorio comunale di Teora e l'area interessata dall'intervento, ricade in zona :

D1 – COLLINA ARGILLOSA

D3 – COLLINA MARNOSO-ARENACEA, MARNOSO-CALCAREA E CONGLOMERATICA

I1 – AREE RELATIVAMENTE RILEVATE DELLE PIANURE ALLUVIONALI NELL'ALTO E MEDIO CORSO DEL FIUME VOLTURNO E DEI FIUMI APPENNINICI

### 2.3.1.11 CONSIDERAZIONI

In considerazione di quanto individuato dalle tavole grafiche allegate al P.T.R. l'area in cui sarà eseguito l'Ammodernamento Funzionale dell'Impianto di Compostaggio della IRPINIA MBIENTE SPA.:

- Non ricade in aree protette e siti Unesco patrimonio dell'umanità;
- Ricade in aree a elevata sismicità;
- Non rientra in aree a rischio vulcanico;
- Non ricade in aree con alti livelli di urbanizzazione;

## 2.3.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 196 del 21/10/2010, e adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 184 del 27/12/2012.

### Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Avellino

La legge Regionale n.16 del 22/12/2004 “Norme sul Governo del Territorio” ha dotato la Regione Campania dello strumento necessario per la pianificazione del territorio. Essa viene attuata attraverso tre livelli di pianificazione:

1. Regionale (per mezzo del Piano Territoriale Regionale – PTR),
2. Provinciale (con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP),
3. Comunale (con il Piano Urbanistico Comunale – PUC).

### Obiettivi del P.T.C.P.

1. Definire il quadro delle strategie di assetto del territorio provinciale. Questo obiettivo, in linea con il disegno di Legge Regionale, sarà perseguito sia attraverso il Piano Definitivo, con la sua duplice valenza: a) di piano territoriale paesistico nei settori della protezione della natura, dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo, di piano di bacino e di piano territoriale del parco (attraverso la promozione di intese con tutte le amministrazioni statali competenti, ovvero le altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi di settore coinvolti ai sensi della normativa statale o regionale vigente), b) di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale Campania 13 agosto 1998 n.16 (attraverso intese con i consorzi ASI e con tutti gli altri soggetti previsti dalla sopra citata legge regionale), che attraverso il coordinamento e la valutazione dei contenuti dei diversi Piani settoriali provinciali di cui all’art. 19 del disegno di legge urbanistica regionale;
2. Definire un sistema complessivo di tutela del territorio finalizzato a conseguire la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali attraverso gli approfondimenti dei diversi strumenti di area vasta (piano paesistico, piano di bacino e piano del parco) di concerto con tutte le amministrazioni statali competenti, ovvero con le altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi di settore coinvolti ai sensi della normativa statale o regionale vigente;
3. Individuare le linee guida e gli indirizzi programmatici cui riferire le scelte degli strumenti urbanistici comunali in modo che gli stessi tendano a perseguire le strategie e gli obiettivi del PTCP; il piano è dotato di un quadro conoscitivo, da mantenere costantemente aggiornato attraverso il sistema

informatico territoriale, che, oltre a costituire la base analitica per la definizione delle scelte progettuali, rappresenta un indispensabile supporto per il monitoraggio dell'evoluzione del sistema territoriale provinciale e, soprattutto, dell'efficacia del Piano Provinciale nell'indirizzare e guidare le traiettorie di sviluppo;

4. Definire un sistema flessibile di valutazione dei contenuti degli strumenti urbanistici comunali relativamente alla compatibilità e sostenibilità delle previsioni con il sistema dei trasporti, etc...; il piano è finalizzato alla valutazione delle idoneità delle scelte infrastrutturali e insediative sulla base del principio dello sviluppo sostenibile, inteso come la capacità di un sistema territoriale di sostenere gli insediamenti e le attività economiche esistenti e previste senza compromettere le risorse ambientali presenti;
5. Definire un sistema di strumenti operativi provinciali, ivi comprese le politiche di bilancio, per finalizzare gli stanziamenti e i finanziamenti alla attuazione dei contenuti del PTCP.

A partire dalle analisi sull'uso del suolo e delle risorse naturalistiche ed agroforestali, il P.T.C.P. fornisce una rappresentazione cartografica della struttura della rete ecologica e le relative disposizioni, che costituiscono la base della politica ambientale sul territorio. Al riguardo è da sottolineare che l'area in oggetto non rientra tra le aree potenziale ed elevata biodiversità o con livelli di naturalità elevata, che rappresentano l'ossatura e la base fondante della rete ecologica provinciale.



### 2.3.3 PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME OFANTO (ADB DELLA PUGLIA)

L’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Ofanto (AdB della Puglia) è una delle Autorità istituite a seguito dell’art. 13 della legge del 18 maggio 1989, n. 183. L’ente comprende oltre all’intera estensione della regione pugliese, anche la parte nord-orientale dei territori delle regioni Campania (bacini dell’Ofanto, del Cervaro e del Carapelle) e Basilicata (bacino dell’Ofanto).




Figura 13 – Ambiti Territoriali AdB della Puglia




Figura 14 – Stralcio PAI AdB Puglia




Figura 15 – Carta dei livelli di pericolosità e Rischio




Figura 16 – WebGIS dell'AdB Puglia (perimetri aggiornati il 27-02-2017)

Si precisa inoltre che non ricade in aree vincolate e che nessuna prescrizione è dettata per esse dal PRG vigente; inoltre NON E' SOTTOPOSTA a vincoli paesaggistici, territoriali e sovraterritoriali S.I.C. e Z.P.S, né a vincoli previsti dal DLGS 42/2004 e smi., così come riportato anche nel CDU rilasciato dal Comune di Teora in data 14.06.2018 (Cifr ALL.08) e nel Parere dell'Autorità di Bacino Puglia del 17.04.2013 (Cifr ALL.04)

#### 2.3.4 PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Il Piano regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E.), approvato da parte del Commissario ad Acta con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006 e pubblicato sul BURC n.27 del 19 giugno 2006, è l'atto di programmazione settoriale, con il quale si stabiliscono gli indirizzi, gli obiettivi per l'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, infrastrutturali, idrogeologici ecc. nell'ambito della programmazione socio-economica.

Il Piano persegue il fine del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche, monumentali.

La pianificazione e programmazione razionale delle estrazioni di materiali di cava è legata a scelte operate dalla Regione tenendo conto dello sviluppo economico regionale e di tutte le implicazioni ad esso collegate.

Nell’attuazione del Piano regionale delle attività estrattive, un ruolo fondamentale è ricoperto dal Settore Cave e torbiere e dai Settori provinciali del Genio Civile, che svolgono funzioni istruttorie e di supporto tecnico-amministrativo, di controllo sul territorio e di vigilanza.

L’equilibrio tra sfruttamento delle risorse estrattive e tutela ambientale è conseguito dal P.R.A.E. con l’individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva e con la loro suddivisione in:

- a) Aree di completamento (aree suscettibili di nuove estrazioni) – codice CO—AV
- b) Aree di sviluppo (aree di riserva) codice SO—AV
- c) Aree di crisi – codice AC.A—contenenti anche le:
  - ▶ Aree di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.) – codice APAN.A
  - ▶ Zone altamente critiche (Z.A.C.) – codice ZAC.A

Di seguito si riporta uno Stralcio dell’Allegato alle linee “elenco cave nella regione Campania”; una catalogazione delle cave censite della provincia di Napoli eseguita tenendo conto degli elementi essenziali indicativi delle singole attività (il codice ISTAT, il comune di appartenenza, il codice identificativo del sito di cava, la situazione amministrativa e la destinazione in funzione delle scelte pianificatorie operate dal P.R.A.E.)

PROVINCIA DI AVELLINO									
ISTAT	Comune	Identificati vostro	situazione amministrativa	In Area di Completamento (Codice Area)	In area di crisi (Codice Area)	In APA (Codice Area)	In Z.C.R. (Codice Area)	In Zona Altamente Critica (Codice Area)	ALTRO
64108	Teora	64108-01	abbandonata	C12AV					
64108	Teora	64108-02	abbandonata	C12AV					
64108	Teora	64108-03	chiusa	C12AV					
64108	Teora	64108-04	abbandonata	C12AV					
64108	Teora	64108-05	autorizzata	C13AV					
64108	Teora	64108-06	abbandonata	C13AV					
64109	Torella dei Lombardi	64109-01	abbandonata						(*)
64114	Vallata	64114-01	abbandonata						(*)
64114	Vallata	64114-02	abbandonata						(*)
64117	Villamaina	64117-01	abbandonata						(*)
64117	Villamaina	64117-02	abbandonata						(*)

Come si evince da tale tabella e dalla figura successiva, l’area in cui ricade il sito in esame, è caratterizzata dal codice identificativo PRAE 64108—e classificata come “Area di Completamento (area suscettibile di nuove estrazioni)




Figura 17– Aree Suscettibili di nuove estrazioni - perimetrare dal PRAE




Figura 18– Litotipi estraibili - perimetrati dal PRAE





Figura 19– Parchi e riserve naturali - perimetrati dal PRAE

L. n. 394/1991:  
Legge quadro sulle Aree Protette

L.R. n. 33/1993:  
Istituzione di Parchi e Riserve Naturali in Campania

L.R. n. 17/2003:  
Istituzione del Sistema Parchi Urbani di Interesse regionale



**NATURA 2000**  
**Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE**

Figura 20– Natura 2000 - perimetrata dal PRAE

- |  |  |
|--|--|
|  CAVE               |  SIC - Siti di Importanza Comunitaria |
|  Limiti comunali    |  ZPS - Zone di Protezione Speciale    |
|  Limiti provinciali |  Aree SIC e ZPS                       |




Figura 21– Vincoli Paesistici - perimetrati dal PRAE

### 2.3.5 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (PRGRU)

Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta tenutasi in data 16 dicembre 2016, ha approvato in via definitiva la Deliberazione n. 685 del 6 dicembre 2016, pubblicata sul B.U.R.C. n. 85 del 12 dicembre 2016, con cui la Giunta regionale ha adottato gli atti di aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) ai sensi dei commi 2 e 6 dell’art. 15 della Legge regionale 14/2016”, come modificati dalla proposta di emendamento presentato in sede di discussione

Il lavoro di aggiornamento del PRGRU parte dalle Linee di Indirizzo programmatiche approvate con la Delibera della Giunta Regionale n. 381 del 07/08/2015, in cui sono fornite indicazioni di massima sui livelli di raccolta differenziata da raggiungere entro il 2019 e sono stimati i fabbisogni di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, di discarica e di incenerimento.

Le principali priorità sono di seguito sintetizzate:

1. incremento della raccolta differenziata fino al 65% da perseguirsi mediante il ricorso privilegiato a raccolte domiciliari; la promozione di centri di raccolta; l’implementazione di sistemi di incentivazione per gli utenti del servizio; la predisposizione di linee-guida per uniformare le raccolte sul territorio; la formazione e l’informazione degli utenti.

2. finanziamento e realizzazione di impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio di consorzi di Comuni;

3. identificazione di aree da riqualificare morfologicamente al fine di realizzare siti di smaltimento della frazione umida tritovagliata a seguito di un processo di adeguata stabilizzazione nel rispetto delle disposizioni fissate nel D.Lgs. 36/2003.

L’aggiornamento del PRGRU individua diverse ipotesi di sviluppo del ciclo integrato dei rifiuti urbani per il periodo 2016-2020 definendo in particolare alcuni scenari di gestione (del ciclo dei rifiuti urbani) che si differenziano in base:

- al tipo di gestione dei rifiuti urbani non differenziati (tipo A - Linee di indirizzo - DGR n. 381/2015, tipo B - Bilanci di materia del PRGRU 2012, tipo C - Utilizzo combinato degli impianti TMB e dell’inceneritore).
- alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte a livello regionale (55% - 60% - 65%).

All’esito delle analisi effettuate (la cui metodologia è dettagliatamente descritta nell’Allegato 5 del Rapporto Ambientale ad oggetto "Valutazione degli Scenari") lo scenario di Piano prescelto è quello che punta al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2019 e tratta la gestione dei rifiuti urbani non differenziati in impianti di trattamento meccanico-biologico e TMV.

La dotazione impiantistica attualmente realizzata ed autorizzata (di seguito indicata come Gruppo A) risulta essere la seguente:

Provincia	Comune	Capacità t/a	Pubblico/Privato	Trattamento
AV	Solofra	49.600	Privato	aerobico
AV	Bisaccia	30.000	Privato	aerobico
AV	Avellino	1.699	Privato	aerobico
AV	Teora	6.000	Pubblico	aerobico
CE	Villa Literno	18.000	Privato	aerobico
NA	Caivano	33.000	Privato	anaerobico/aerobico
SA	Castelnuovo di Conza	n.d.	Privato	aerobico
SA	Salerno	30.000	Pubblico	anaerobico/aerobico
SA	Eboli	20.000	Pubblico	aerobico
	<b>TOTALE</b>	<b>188.299</b>		

Tabella 7.6.1 – Impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata autorizzati e realizzati

Il PRGRU si prefigge i seguenti obiettivi:

- minimizzazione dell’impatto del ciclo dei rifiuti, a protezione della salute umana e dell’ambiente;
- conservazione di risorse, quali materiali, energia e spazi;

- gestione dei rifiuti “after-care-free”, cioè tale che né la messa a discarica né la termovalorizzazione, il riciclo o qualsiasi altro trattamento comportino problemi da risolvere per le future generazioni;
- raggiungimento dell’autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti

### 2.3.6 SITI DI INTERESSE NAZIONALE (SIN)

I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alla pericolosità degli inquinanti presenti, all’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali (art. 252 del D.Lgs. n.152/06).

I SIN sono individuati e perimetrati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), d’intesa con le regioni interessate.

Per quanto concerne la Regione Campania, a partire dal 1998, con diversi provvedimenti normativi, sono stati individuati sei siti di interesse nazionale (su un complessivo di 57 in tutta Italia), con le relative perimetrazioni provvisorie

Sito d’Interesse Nazionale	Legge di Individuazione	Perimetrazione provvisoria
Napoli Orientale	Legge 426/98	O. C. 29 dicembre 1999
Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano	Legge 426/98	D.M. 10 gennaio 2000 D.M. 8 marzo 2001 D.M. 31 gennaio 2006
Bagnoli-Coroglio	Legge 388/00	D.M. 31 agosto 2001
Aree del Litorale Vesuviano	Legge 179/02	D.M. 27 dicembre 2004
Bacino Idrografico del fiume Sarno	Legge 266/05	D.M. 11 agosto 2006
Pianura	D.M. 11.04.2008	D.M. 11 aprile 2008

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 11/01/2013 (Approvazione dell’elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono piu’ ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale, GU Serie Generale n. 60 del 12-03-2013), sono stati esclusi dall’elenco dei SIN il Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, il Bacino Idrografico del Fiume Sarno, le Aree del Litorale Vesuviano e Pianura; pertanto i SIN attuali sono:

- ▶ Napoli Orientale;
- ▶ Bagnoli Coroglio (riperimetrato con D.M. 8 agosto 2014).

Sulla base dei Decreti di perimetrazione provvisoria, all'interno del perimetro di un SIN si ritiene che tutta la superficie, a prescindere dal superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nelle singole aree, sia potenzialmente contaminata e come tale, soggetta a procedura di bonifica.

A seguito dell'entrata in vigore del suddetto D.M. 11/01/2013, gli ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano", "Aree del Litorale Vesuviano", "Bacino Idrografico del fiume Sarno", "Pianura", sono diventati di competenza regionale.

Per i siti subperimetrati nell'ambito di tali ex SIN, non ancora sottoposti ad indagini ambientali, la Regione Campania ha stabilito l'obbligo di esecuzione di indagini preliminari (Decreto Dirigenziale n. 796 del 09/06/2014). Con D.G.R. n. 417/2016 (Approvazione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale di Bonifica) sono state definite le "Linee Guida per la predisposizione e l'esecuzione delle indagini preliminari", finalizzate ad accertare la presenza di inquinamento nelle matrici ambientali coinvolte da un evento che sia stato potenzialmente in grado di contaminarle. I risultati delle indagini preliminari potranno successivamente essere utilizzati nella predisposizione del Piano di Caratterizzazione, al fine di contribuire alla definizione del Modello Concettuale Preliminare.

I criteri per l'esecuzione delle indagini preliminari sono differenziati in funzione della tipologia dei siti e della dimensione delle aree da investigare e riguardano:

- ▶ discariche;
- ▶ attività estrattive dismesse o abbandonate;
- ▶ impianti di trattamento rifiuti, attività produttive attive e dismesse, industrie RIR;
- ▶ siti di stoccaggio di idrocarburi, punti vendita carburanti attivi e dismessi.




Figura 22 – Rappresentazione cartografica dei siti potenzialmente contaminati – Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati

Il sito interessato dal progetto del presente studio non ricade nell’elenco dei siti inquinati della Regione Campania – Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati.

### 2.3.7 AREE PROTETTE E VINCOLI

#### 2.3.7.1 Rete ecologica natura 2000

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutta il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per il garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di protezione Speciali (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernete la conservazione degli uccelli selvatici.

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche “conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali” (art.2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l’agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l’obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).

Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell’importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono invitati a mantenere o all’occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000.

In Italia, i SIC, le ZPS e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e quasi il 4% di quello marino.

La Direttiva 92/43/CEE cosiddetta “Direttiva Habitat”, disciplina le procedure per la realizzazione del progetto di rete ecologica Natura 2000; essa ha previsto il censimento, su tutto il territorio degli Stati membri, degli habitat naturali e seminaturali e degli habitat delle specie faunistiche inserite negli allegati della stessa Direttiva. La Direttiva, recepita con D.P.R. 357/97, ha dato vita al programma di ricerca nazionale denominato Progetto Bioitaly per l’individuazione e delimitazione dei Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) e delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) individuate ai sensi della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE cosiddetta “Direttiva Uccelli”, come siti abitati da uccelli di interesse comunitario che vanno preservati conservando gli habitat che ne favoriscono la permanenza.

Di seguito si riporta l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) della Provincia di Avellino.




Figura 23 – Rete Natura 2000

Sono 21 i siti rappresentativi per la conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete europea Natura 2000 che ricadono, in tutto o in parte, nel territorio provinciale:

- ▶ 18 SIC (Siti di Interesse Comunitario)
  1. SIC IT8040003 “Alta Valle del Fiume Ofanto”
  2. SIC IT8040004 “Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta”
  3. SIC IT8040005 “Bosco di Zampaglione (Calitri)”
  4. SIC IT8040006 “Dorsale dei Monti del Partenio”
  5. SIC IT8040008 “Lago di S. Pietro-Aquilaverde”
  6. SIC IT8040009 “Monte Accelica”
  7. SIC IT8040010 “Monte Cervialto e Montagnone di Nusco”
  8. SIC IT8040011 “Monte Terminio”
  9. SIC IT8040012 “Monte Tuoro”
  10. SIC IT8040013 “Monti di Lauro”
  11. SIC IT8040014 “Piana del Dragone”

12. SIC IT8040017 “Pietra Maula (Taurano, Visciano)”
13. SIC IT8040018 “Querceta dell’Incoronata (Nusco)”
14. SIC IT8040020 “Bosco di Montefusco Irpino”
15. SIC IT8050027 “Monte Mai e Monte Monna”
16. SIC IT8050049 “Fiumi Tanagro e Sele”
17. SIC IT8050052 “Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senese”
18. SIC IT9110032 “Valle del Cervaro, Bosco dell’Incoronata”

► 2 ZPS (Zone di Protezione Speciale)

1. ZPS IT8040021 “Picentini”
2. ZPS IT8040022 “Boschi e Sorgenti della Baronia”

► 1 SIC-ZPS

1. SIC-ZPS IT8040007 “Lago di Conza della Campania”

per complessivi 174.323,74 ha.

L’area di interesse è ubicata sul lato Nord della SIC-ZPS IT IT8040007 “Lago di Conza della Campania”.




Figura 24 – Dettaglio SIC-ZPS IT8040007 (MATTM)




Figura 25 – Dettaglio SIC-ZPS IT8040007 (MATTM)



Figura 26 – Dettaglio SIC-ZPS IT8040007 su ortofoto (MATTM)

Dal riscontro degli elenchi riportati e come evidenziato nello stralcio cartografico si rileva che il sito oggetto del presente studio non ricade all’interno di Siti d’importanza Comunitaria e di zone a Protezione Speciale.

#### 2.3.7.2 Parchi e riserve naturali

Le Aree Protette rappresentano una risorsa in termini di valori naturalistici, culturali, turistici ed economici, in virtù della pluralità di emergenze naturalistiche e paesaggistiche presenti nel loro ambito, che le rendono punto di riferimento delle politiche di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile attuate dalla Regione Campania.

Esse, infatti, alla luce anche delle disposizioni normative nazionali e delle linee di principio dell’Unione Europea, contenute nel V Programma di Azione Ambientale, rappresentano i luoghi ottimali in cui la Regione Campania

attuare le proprie politiche di conservazione del territorio e di pianificazione, con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sviluppo a quelle prioritarie della conservazione, puntando ad una loro armoniosa, e quindi duratura, convivenza.

Esistono due tipi di aree protette: i parchi e le riserve .

Mentre le riserve sono costituite da un ambiente omogeneo e di estensione più ridotta, i parchi comprendono aree "che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali".

Al di là delle definizioni utilizzate in legislatura, i parchi rappresentano le aree dove la natura è meglio conservata sia nella nostra regione che più in generale nella nostra penisola.

I parchi sono stati istituiti proprio per fornire tutela a zone ove l'impatto antropico stava gradualmente avanzando, generando effetti devastanti, se non si fosse intervenuti in tempo, su ambienti preziosi e delicati, a cui era necessario quindi assicurare integrità. Ciò significa anche attivare una serie di iniziative per ripristinare gli equilibri compromessi, per favorire la ripresa di processi naturali, per educare i residenti ed i fruitori di queste risorse ad un rapporto "sostenibile" con l'ambiente naturale.

Le aree protette della Regione Campania risultano essere:

- ▶ 2 parchi nazionali:
  - Il Parco del Cilento e Vallo di Diano
  - Il Parco Nazionale del Vesuvio
- ▶ Aree Naturali Marine Protette e Riserve Naturali Marine
  - Area naturale Marina protetta Punta Campanella
- ▶ 1 parco metropolitano:
  - Il Parco metropolitano delle colline di Napoli
- ▶ Riserve Naturali Statali
  - Riserva naturale Castelvoturno
  - Riserva naturale Cratere degli Astroni
  - Riserva naturale statale Isola di Vivara
  - Riserva naturale Tirone Alto Vesuvio
  - Riserva naturale Valle delle Ferriere
- ▶ Altre Aree Naturali Protette nazionali
  - Parco sommerso di Baia
  - Parco sommerso di Gaiola
- ▶ 8 parchi regionali:
  - Parco Regionale dei Campi flegrei
  - Parco Regionale dei Monti Lattari

IRPINIAMBIENTE SPA

- Parco Regionale del Bacino idrografico del fiume Sarno
- Parco Regionale del Matese
- Parco Regionale di Roccamonfina e Foce del Garigliano
- Parco Regionale dei Monti Picentini
- Parco Regionale del Partenio
- Parco Regionale del Taburno Camposauro
- ▶ Riserve naturali regionali
  - Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro
  - Riserva Naturale Foce Volturno – Costa di Licola
  - Riserva Naturale Monti Eremita – Marzano
  - Riserva Naturale Lago Falciano
- ▶ Altre aree Naturali Protette Regionali
  - Oasi Bosco di San Silvestro
  - Oasi Naturale del Monte Polveracchio
  - Area Naturale Baia di Ieranto.

Con la Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 “Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale” la Regione Campania, individua ai sensi della Legge del 6 dicembre 1991 n. 394 art.2 comma 8 il sistema dei Parchi Urbani di interesse regionale, costituito da: a) Parchi urbani; b) parco metropolitano”. (art. 1 n. 17 del 17.10.03).

Tale legge Regionale, individua gli ambiti urbani con notevole pregio ambientale e paesistico, fondamentali anche per il riequilibrio ecologico che apportano al territorio urbanizzato.

Come si evince dallo stralcio della cartografia allegata al Piano tutela delle aree natura 2000 il sito d’interesse non ricade all’interno di perimetrazione di Parchi e Riserve naturali.




Figura 27- Parchi e Riserve Rete Natura 2000




Figura 28 – Dettaglio Parchi e Riserve Rete Natura 2000

### 2.3.7.3 Vincoli paesaggistici

La tutela paesaggistica introdotta dalla legge 1437/39 è estesa ad un’ampia parte del territorio nazionale dalla legge 431/85 che sottopone a vincolo, ai sensi della L.1497/39, una nuova serie di beni ambientali e paesaggistici.

Il Testo Unico in materia di beni culturali ed ambientali D.lgs 490/99 riorganizzando e sistematizzando la normativa nazionale esistente, riconferma i dettami della Legge 431/85. Il 22 gennaio 2004 è stato emanato il D.lgs n. 42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”, che dal maggio 2004 regola la materia ed abroga, tra gli altri, il dlgs 490/99. Lo stesso D.lgs n. 42/04 è stato successivamente modificato ed integrato dai D. Lgs nn156 e 157/2006.

Secondo la strumentazione legislativa vigente sono beni paesaggisti gli immobili e le aree indicati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 134) costituenti espressione di valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e ogni altro bene individuato dalla legge, vale a dire:

- ▶ Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (art. 136):
  - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.
  - b) Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.
  - c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.
  - d) Le bellezze panoramiche considerati come quadri e così pure quei punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
- ▶ Le aree tutelate per legge (art. 142) che alla data del 6 settembre 1985 non erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B e non erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come zone diverse dalle zone A e B, ma ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate:
  - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.
  - b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.
  - c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti lettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; (la disposizione non si applica in tutto o in parte, nel caso in cui la Regione abbia ritenuto irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico o comunicato dal Ministero)
  - d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.
  - e) I ghiacciai e i circhi glaciali.
  - f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.
  - g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227.
  - h) Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
  - i) Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976 n. 448.

- j) I vulcani
- k) Le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente Codice.
- Gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli art. 143 e 156.

Si riposta di seguito la cartografia dei vincoli estratta dal sito dal SITAP – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.




Figura 29 – Vincoli Paesaggistici (SITAP)




Figura 30 - Dettaglio Vincoli Paesaggistici (SITAP)

Dal riscontro di tali cartografie si evince che:

- a) riguardo agli “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” di cui al Dlgs 42/04 art 136, si rileva che la zona interessata dal progetto non risulta compresa in aree tutelate;
- b) riguardo alle “Aree tutelate per legge “ di cui al DLgs 42/04 art. 142 si segnala che l’area non rientra nelle aree tutelate per legge;
- c) riguardo agli “immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici di cui al D.Lgs 42/04 art. 143 e art.156, si rileva che la zona interessata dal progetto non risulta compresa nel Piano Paesistico.

#### 2.3.7.4 Vincoli storico-archeologici

Dal sito [http:// www.sitap.beniculturali.it/](http://www.sitap.beniculturali.it/) del Ministero dei Beni e delle attività culturali, non si rileva la presenza di aree e beni sottoposti a vincolo archeologico diretto/indiretto di cui al vincolo del D.lgs 42/2004 art.136 e 157.




Figura 31 - Dettaglio Vincoli in rete

### 2.3.8 ANALISI DEI VINCOLI NELLA ZONA D'INTERESSE

La verifica di coerenza tra il progetto ed il regime vincolistico ha mostrato che, da punto di vista dell'inquadramento programmatico dell'intervento, sulla base di quanto sopra evidenziato, la coerenza dell'intervento con i principali strumenti pianificatori di settore e territoriali, sia di scala vasta che di scala locale, non emergendo condizioni ostative alla realizzazione dell'intervento.

Si ricorda che trattasi di un intervento di "ammodernamento Funzionale dell'Impianto di Compostaggio di Teora, quindi di un intervento su un impianto esistente, realizzato nell'area Industriale di Teora (AV)